

CONCORSO 2026

AGENZIA DELLE ENTRATE 335 ASSISTENTI

**MANUALE di TEORIA e QUIZ
PER TUTTE LE PROVE**

NLD
CONCORSI

documentazione, inoltra le richieste di parere tecnico agli uffici coinvolti nel procedimento; quando tutti gli uffici si sono espressi positivamente, il procedimento si conclude con un *provvedimento unico di autorizzazione*;

- **autocertificato**, nel quale il SUAP riceve l'istanza corredata da *autocertificazioni attestanti la conformità del progetto alle norme vigenti* redatte da professionisti abilitati e sottoscritte dal legale rappresentante. Trasmessa, a cura del SUAP, l'istanza con le autocertificazioni agli uffici competenti per le verifiche, le verifiche si intendono concluse positivamente per silenzio assenso, se gli uffici non si esprimono entro 60 giorni.

► 8.3. Le conferenze di servizi. Le novità della L. 20 aprile 2026, n. 50, di conv. del D.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (PNRR)



Art. 14, L. 241/1990_ Memorizza che la conferenza di servizi serve all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo



Art. 14-bis co. 1, L. 241/1990_ Memorizza che la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata si svolge, di regola, in modalità asincrona



Art. 14-bis co. 2, L. 241/1990_ Memorizza che la conferenza semplificata è indetta entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda



Art. 14-ter, co. 3, L. 241/1990_ Memorizza che ciascun ente o amministrazione convocato alla conferenza simultanea è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente la posizione dell'amministrazione

La conferenza di servizi è stata concepita dal legislatore del 1990 quale generale **strumento di concentrazione**, in un unico contesto logico e temporale, delle valutazioni e delle posizioni delle diverse amministrazioni portatrici degli interessi pubblici rilevanti in un dato procedimento amministrativo.

Si distinguono le seguenti **tipologie**:

- **conferenza di servizi istruttoria**, disciplinata dal comma 1 dell'art. 14, l. n. 241/1990, come sostituito dall'art. 1, d.lgs. n. 127/2016, può essere indetta dall'Amministrazione procedente, anche su richiesta di altra Amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Lo svolgimento dei lavori della conferenza avviene in forma semplificata e modalità asincrona secondo quanto previsto dal novellato art. 14-bis, l. n. 241 del 1990; l'amministrazione procedente resta libera nella determinazione del contenuto del provvedimento finale.
- **conferenza di servizi decisoria**, doverosamente indetta dall'Amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. La determinazione conclusiva adottata all'esito dei lavori tiene luogo di tutti gli atti di assenso comunque denominati con valenza, non già endoprocedimentale, ma esoprocedimentale.
- **conferenza di servizi preliminare** (o predecisoria), che può essere indetta dall'amministrazione competente in caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione dell'istanza o del progetto definitivi, i necessari atti di consenso.

I lavori delle conferenze possono svolgersi con **modalità**:

- **semplificata o asincrona**, che trova applicazione nella generalità dei casi e si svolge in via telematica;
- **simultanea o sincrona**, che avviene mediante incontro dei rappresentanti delle singole amministrazioni al fine di procedere all'esame contestuale degli interessi coinvolti.

All'esito dei lavori e in ogni caso scaduto il termine di conclusione del procedimento, l'amministrazione procedente adotta, ex art. 14-quater, co. 1, l. n. 241 del 1990, **la determinazione conclusiva motivata**. Detta determinazione sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto

di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

Da ultimo, la L. 20 aprile **2026**, n. 50, di conv. del D.L. 19 febbraio **2026**, n. 19 (c.d. **PNRR**) ha introdotto una **contrazione generalizzata dei termini perentori** entro i quali le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie

determinazioni in sede di conferenza. A livello ordinario, il termine non può essere superiore a trenta giorni. Nel caso in cui l'amministrazione coinvolta sia preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato, invece, in **quarantacinque giorni**. Oltre a ciò, al fine di rafforzare l'**onere di collaborazione**, le amministrazioni non possono più limitarsi a un dissenso generico, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che renderebbero possibile l'assenso, quantificandone, ove possibile, i costi in base a principi di proporzionalità e sostenibilità finanziaria.

► 8.4. Gli accordi: tra P.A. e privati, tra Amministrazioni, di programma



Art. 11, L. 241/1990_ Memorizza che l'amministrazione può recedere unilateralmente dagli accordi integrativi o sostitutivi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, corrispondendo un indennizzo per gli eventuali pregiudizi

La P.A. può ricorrere a **modelli di esercizio consensuale** della sua potestà.

Allo schema dell'**amministrazione c.d. concertata** vanno ricondotti:

- gli **accordi** di cui all'**art. 11, l. n. 241 del 1990** tra **P.A. e cittadini**, funzionali al contemperamento dell'interesse generale con gli interessi particolari dei privati;
- gli **accordi tra amministrazioni**, di cui all'art. 15 della stessa l. n. 241 del 1990;
- gli accordi di programma.

A. Gli accordi tra Amministrazioni e privati.

Gli accordi tra Amministrazioni e privati possono essere:

- **procedimentali** (anche detti preliminari, preparatori, endoprocedimentali o integrativi), i quali sono funzionalmente collegati al procedimento. Con gli stessi il privato e la P.A. **concordano il contenuto del provvedimento** che rimane l'unica fonte dell'effetto giuridico. L'accordo procedimentale ha lo scopo di realizzare una posizione mediana fra posizioni altrimenti inconciliabili;
- **sostitutivi**, che, invece, hanno una vera e propria autonomia funzionale, intervenendo a definire e produrre gli effetti della fattispecie procedimentale, **sostituendo integralmente il provvedimento**.

Per gli uni e gli altri valgono le seguenti regole:

- devono essere stipulati per *atto scritto a pena di nullità*, salvo che la legge non preveda altrimenti;
- devono essere conclusi nel perseguimento del *pubblico interesse e senza pregiudizio dei diritti dei terzi*;
- devono applicarsi, ove non sia diversamente disposto, i *principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti* in quanto compatibili;
- devono essere **motivati**;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la P.A. può *recedere unilateralmente* dall'accordo, salvo l'obbligo di *indennizzo* dei pregiudizi subiti dal privato;
- le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono devolute alla *giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo* (ora ex art. 133 c.p.a.).

B. Gli accordi tra Amministrazioni.

Le Amministrazioni pubbliche, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 possono **sempre** concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Capitolo 1

L'Agenzia delle entrate

SOMMARIO

1. Organizzazione, funzioni istituzionali e gestione dell'Amministrazione finanziaria - 2. I fini istituzionali dell'Agenzia delle Entrate - 3. Le funzioni attribuite all'Agenzia - 4. Il rapporto con le autonomie locali e il federalismo fiscale - 5. I principi organizzativi del Regolamento di amministrazione - 6. Struttura organizzativa dell'Agenzia delle Entrate - 6.1. Strutture centrali di vertice - 6.2. Strutture regionali di vertice - 6.3. Uffici periferici - 6.4. Strutture di controllo interno - 7. Il personale dell'Agenzia delle Entrate - 7.1. Ordinamento del personale - 7.2. Personale dirigente - 7.3. Personale non dirigente - 7.4. Gestione e sviluppo professionale del personale

1. Organizzazione, funzioni istituzionali e gestione dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate rappresenta uno degli enti centrali del sistema tributario italiano. Essa è stata istituita dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della riforma dell'amministrazione finanziaria che ha portato alla trasformazione del Ministero delle Finanze in un sistema di **agenzie fiscali autonome**, dotate di maggiore flessibilità organizzativa e gestionale.

Lo **Statuto** (approvato dal Consiglio Direttivo con **delibera del 13 dicembre 2000 n. 6**) il **Regolamento di amministrazione** (approvato con delibera del Comitato direttivo del 30 novembre 2000 n. 4 e aggiornato alla **delibera** del Comitato di gestione n. **43/2025**) costituiscono i due principali atti interni che disciplinano rispettivamente la **missione istituzionale** dell'Agenzia e la sua **concreta organizzazione amministrativa**.

Lo Statuto chiarisce anzitutto la natura giuridica dell'Agenzia delle Entrate, definendola come un ente pubblico dotato di **personalità giuridica di diritto pubblico** e di autonomia **regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria**. L'Agenzia, con sede centrale a Roma, opera sotto l'alta vigilanza del **Ministero dell'Economia e delle Finanze** ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Tale configurazione consente all'ente di esercitare le proprie funzioni con modelli organizzativi più dinamici rispetto a quelli tipici dell'amministrazione ministeriale tradizionale.

2. I fini istituzionali dell'Agenzia delle Entrate

L'articolo 2 dello Statuto definisce in modo ampio e articolato i **fini istituzionali** dell'Agenzia delle Entrate, chiarendo come l'ente non svolga esclusivamente funzioni legate alla gestione delle imposte, ma operi quale struttura centrale dell'intero sistema informativo, tributario e immobiliare dello Stato.

L'Agenzia esercita **tutte le funzioni** ad essa attribuite dalla legge in materia di **entrate tributarie** e **diritti erariali**, occupandosi dell'amministrazione, della gestione e del controllo delle principali entrate fiscali dello Stato. A tali competenze si affiancano quelle relative al **catasto**, ai **servizi geotopocartografici**, alla **conservazione dei registri immobiliari**, all'**osservatorio del mercato immobiliare** e ai **servizi estimativi**, ambiti che hanno assunto un ruolo sempre più strategico dopo l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Agenzia è chiamata non soltanto a esercitare funzioni di controllo e accertamento, ma anche a sviluppare un rapporto collaborativo con cittadini, contribuenti e utenti. Per questo motivo lo Statuto attribuisce grande importanza alle attività di **assistenza**, di **informazione** e di miglioramento delle relazioni con il pubblico,

considerate strumenti essenziali per favorire il corretto adempimento degli obblighi fiscali. L'obiettivo perseguito è quello di innalzare il livello di **compliance tributaria**, cioè di adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, riducendo al contempo fenomeni di evasione e inadempimento. Accanto alla funzione fiscale, l'Agenzia svolge un ruolo centrale nella gestione del patrimonio informativo immobiliare nazionale. Essa garantisce infatti l'aggiornamento e la circolazione dei **dati catastali**, operando in raccordo con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali. L'Agenzia promuove inoltre il miglioramento del sistema di **pubblicità immobiliare**, cura la formazione dell'**anagrafe dei beni immobiliari** presenti sul territorio nazionale e sviluppa metodologie uniformi in materia estimativa e statistica, contribuendo alla conoscenza del patrimonio immobiliare e dell'andamento del mercato.

L'intera attività dell'Agenzia deve essere svolta nel rispetto dei principi fondamentali di **legalità**, **imparzialità** e **trasparenza**. Lo Statuto sottolinea inoltre che l'azione amministrativa deve ispirarsi ai criteri di **efficienza**, **economicità** ed **efficacia**, principi che guidano l'organizzazione interna e l'erogazione dei servizi.

Il secondo comma dell'articolo 2 specifica ulteriormente le competenze attribuite all'Agenzia. In materia tributaria, essa assicura tutti i servizi connessi all'**amministrazione**, alla **riscossione** e al **contenzioso** relativi ai tributi diretti, all'IVA e alle altre entrate erariali previste dalla normativa.

Parallelamente, l'Agenzia svolge tutte le attività relative ai servizi catastali e geotopocartografici, alla gestione dei registri immobiliari, all'osservatorio del mercato immobiliare e ai servizi tecnico-estimativi. Essa assume quindi una funzione di riferimento nazionale non solo sul piano fiscale, ma anche sul piano della conoscenza e gestione del territorio e del patrimonio immobiliare.

Lo Statuto attribuisce inoltre all'Agenzia la qualifica di **organismo tecnico dello Stato** ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. n. 112 del 1998, nonché quella di **organo cartografico dello Stato** ai sensi della legge n. 68 del 1960. Tali qualificazioni confermano il ruolo altamente specialistico dell'Agenzia anche nella produzione, gestione e aggiornamento delle informazioni territoriali e cartografiche nazionali.

L'articolo prosegue evidenziando il rapporto di collaborazione istituzionale tra l'Agenzia e il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, cui l'ente assicura supporto operativo nelle materie di competenza. L'Agenzia collabora inoltre con le altre agenzie fiscali e con tutti gli enti e organismi pubblici che operano nei settori della fiscalità statale, favorendo il coordinamento amministrativo e l'integrazione delle attività di controllo e gestione tributaria.

Lo Statuto riconosce, infine, all'Agenzia una dimensione anche **europea e internazionale**. L'ente presta infatti collaborazione alle istituzioni dell'Unione Europea secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie fiscali e catastali di competenza.

3. Le funzioni attribuite all'Agenzia

L'articolo 4 dello Statuto individua in maniera dettagliata le principali **attribuzioni istituzionali** dell'Agenzia delle Entrate, delineando il complesso delle funzioni operative attraverso cui l'ente realizza concretamente la propria missione pubblica.

L'Agenzia è innanzitutto chiamata a svolgere un'importante funzione di **assistenza e supporto ai contribuenti e agli utenti**. Tale attività non si limita alla semplice erogazione di informazioni fiscali, ma comprende un più ampio sistema di servizi volto a semplificare gli adempimenti tributari, ridurre gli oneri burocratici e favorire un rapporto più diretto e collaborativo tra amministrazione finanziaria e cittadini. In questa prospettiva, l'Agenzia fornisce attività di consulenza e supporto sia ai soggetti interessati dagli obblighi fiscali sia agli utenti coinvolti nei sistemi di inventariazione e gestione del patrimonio immobiliare e dei relativi diritti reali.

Un'altra attribuzione fondamentale riguarda la **riscossione dei tributi**. L'Agenzia assicura infatti la gestione dell'intero ciclo delle dichiarazioni fiscali, sovrintendendo alle operazioni di riscossione, ai controlli sugli intermediari e sui concessionari, nonché alle procedure di rimborso nei confronti dei contribuenti. Rientra inoltre tra i suoi compiti il controllo sulla regolarità e sulla